


Gli incentivi ad assumere nella Legge di Bilancio per il 2023

30/01/2023

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE NELLA LEGGE DI BILANCIO 2023



Questa Legge di Bilancio promuove misure di favore verso l'occupazione e l'inserimento nel mercato del lavoro, innalzando da 6mila ad 8mila euro l'anno l'importo dello sconto ai datori che decidano di assumere under 36 e donne, prevedendo 8mila euro di sconto contributivo per chi assume i percettori di Reddito di Cittadinanza e stabilendo uno slittamento temporale delle nuove iscrizioni nella previdenza agricola allo scopo di prolungarne la decontribuzione.

Per cominciare, il **Reddito di Cittadinanza** (o RdC) che, benché sia in via di risoluzione definitiva, è una misura che quest'anno persegue l'obiettivo centrale di riconoscere ai datori di lavori del settore privato che, dal 1° gennaio al 31 dicembre, assumano i percettori del RdC con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 12 mesi, l'esonero contributivo totale (100%) a loro carico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'Inail. L'esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali non riguarda i rapporti di lavoro domestico.

Il limite massimo di importo sul quale opera il taglio è di 8mila euro, su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile.

Questa norma è alternativa all'esonero di cui all'art. 8 del dl n. 4/2019, che riconosce ai datori di lavoro privati che assumono con contratto a tempo determinato, indeterminato o di apprendistato beneficiari del RdC, l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a loro carico

e a carico del lavoratore nel limite dell'importo mensile del RdC percepito dal lavoratore stesso (che comunque non sia superiore a 780 euro al mese).

Eguale nella misura è l'esonero che spetta per la trasformazione, effettuata durante il 2023, del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

All'assunzione a tempo indeterminato dei **soggetti non ancora trentaseienni**, la Legge n. 197/2022 estende gli esoneri al 100% (sempre con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche). Questi valgono, altresì, per le trasformazioni da determinato a indeterminato del contratto di lavoro, purché effettuate nel 2023 e riguardanti tali soggetti, sempreché non siano stati occupati (a tempo indeterminato) con il medesimo o altro datore durante l'intera vita lavorativa. Alle esposte si aggiungono ulteriori condizioni:

- il massimo dello sgravio è di 8mila euro;
- il periodo massimo è di trentasei mesi, elevato a quarantotto - come misura transitoria, non strutturale - per le assunzioni in una sede od unità produttiva che risieda nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna;
- lo sgravio spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero totale non si applica ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico, alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, alle assunzioni (entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio) di studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore attività di alternanza scuola-lavoro (o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione).

Uno spazio tra gli incentivi all'occupazione prende poi la previsione del Legislatore sulle **lavoratrici svantaggiate**. Anche qui l'esonero contributivo - già deciso per le assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022 - vale in misura integrale (100%), nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato; diciotto mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2023 di donne:

1. con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
2. di qualsiasi età, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da perlomeno sei mesi;
3. di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Da ultimo, l'ultima Legge di Bilancio proroga al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per effettuare le **nuove iscrizioni nella previdenza agricola** al fine di fruire della decontribuzione prevista dalla normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal

versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quarant'anni.

Articolo scaricato da:

<https://www.robertonesti.it/2023/01/gli-incentivi-ad-assumere-nella-legge-di-bilancio-per-il-2023/>

©Copyright Roberto Nesti - Consulente del Lavoro www.robertonesti.it